



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Montessori-Maria Clotilde Pini"

Via S. M. Goretti, 41 – 00199 R O M A – ☎ 06 / 86 20 83 92 – 📠 06 / 86 20 83 95

C. F. 96535380586 - C.M: RMIC8G900L

mail: RMIC8G900L@istruzione.it pec: RMIC8G900L@pec.istruzione.it

PIANO PER L'INCLUSIONE

LA DIMENSIONE DELL'INCLUSIONE

Il termine inclusione scolastica ha ormai sostituito quello di integrazione, meglio specificando il processo attraverso il quale il contesto scuola, mediante il contributo dei suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde veramente ai bisogni di tutti i bambini e le bambine.

Nel contesto scolastico, includere significa offrire l'opportunità di essere alunni a tutti gli effetti, senza negare il fatto che ognuno di noi è diverso, o negare la presenza di difficoltà che devono essere trattate in maniera adeguata, affinché ciascun bambino possa sentirsi parte di una comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare ed avere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità.

La piena inclusione degli alunni è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso un'intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Nella nostra scuola l'accoglienza e inclusione sono tradizionalmente considerati elementi imprescindibili. L'identità montessoriana del nostro istituto prevede un percorso individualizzato per ogni bambino, il rispetto dei tempi di apprendimento e la cura nella costruzione di un clima educativo efficace per ciascuno. Questo ci ha portato negli anni ad essere precursori rispetto all'accoglienza e all'inclusione. L'ascolto delle famiglie e la progettazione di un percorso di crescita comune sono storicamente radicati nella nostra tradizione scolastica, tanto da rappresentare un unicum nel panorama dell'istruzione della nostra città.

La normativa ministeriale (D.M: 27 Dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e circolari seguenti), riserva una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, cioè a tutti quei bambini e bambine che vivono una qualsiasi situazione ostacolante per l'apprendimento e lo sviluppo, o una qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e/o di apprendimento, che si manifesta sotto forma di

funzionamento problematico a carattere transitorio e reversibile o permanente.

“Ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni

educativi speciali: o per motivi fisici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

(Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”)

LA PROGRAMMAZIONE

La personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione delle diversità nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 270/99 art. 4: “ Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: l’attivazione di *percorsi didattici individualizzati*, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo ...”.

E’ necessario dunque, progettare un sistema scolastico che preveda interventi per vari tipi di bisogni, affinché il processo di inclusione ne diventi parte integrale.

La nostra scuola persegue l’obiettivo dell’inclusione attraverso una progettualità articolata, valorizzando le risorse del territorio e le professionalità interne.

Sulla base del caso concreto e delle sue esigenze la progettazione educativa individualizzata sarà strutturata secondo interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, nell’ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE FUNZIONI STRUMENTALI

Il Dirigente Scolastico è il garante dell’offerta formativa progettata e attuata dall’istituzione scolastica. Tale offerta, per diventare inclusiva, deve prevedere nella quotidianità azioni, progetti e interventi che soddisfino le esigenze educative individuali.

Nella nostra scuola, al fine di migliorare la funzionalità e l’efficacia dell’azione formativa, sono presenti due insegnanti in possesso di specifiche competenze professionali, che ricoprono il ruolo di Referenti di Istituto: una specifica per l’area della disabilità e l’altra per le problematiche connesse ai disturbi evolutivi specifici e allo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; la

nomina delle Referenti è stata formalizzata come Funzioni Strumentali di supporto alla progettualità scolastica.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I Bisogni Educativi Speciali, prescindendo da preclusive tipizzazioni, si riferiscono a problematiche diverse che richiedono un'attenta capacità di lettura pedagogica, di analisi e di specifici interventi; possono essere riconducibili a tre grandi aree:

- 1. Area della disabilità;**
- 2. Area dei disturbi evolutivi specifici:** comprendono i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disturbi da deficit verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività.
- 3. Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

1. DISABILITA'

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La **Carta Costituzionale** italiana sancisce il diritto allo studio, ma il cammino verso l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili è stato difficile e solo con la **L. 517 /77** è stato avviato un vero percorso di integrazione per poi giungere alla **Legge 104/1992** "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili"

Obiettivo dell'integrazione scolastica è *"lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"*. Art. 12, c. 3

"L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". Art. 12, c. 4

Lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, rilette quanto stabilito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, sia dell'ICF, l'International Classification of Functioning, che supera la visione sanitaria della disabilità e propone un "modello bio-

psico-sociale”, secondo cui la disabilità è il risultato dell’interazione fra la capacità di funzionamento della persona e il contesto sociale: l’inclusione non dipende solo dalle menomazioni causate dal deficit ma dalle capacità integrative della persona disabile e dalle facilitazioni dell’ambiente social e comunitario in cui essa vive.

Recentemente il **D.LGS. n. 66/17** “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità*” ridefinisce molte delle procedure previste, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92.

In particolare, il Capo III riguarda le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica:

- **ARTICOLO 5** – La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS. Vengono introdotti dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare: il Profilo di Funzionamento sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale e sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Il Capo IV riguarda la Progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione.

- **ARTICOLO 6** – Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
- **ARTICOLO 7** Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi. Dev’essere

redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni

È il documento in cui vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap durante l'anno scolastico, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione; il PEI comprende tutti gli interventi diretti all'inclusione.

- **ARTICOLO 8** – Ogni istituzione scolastica predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse.
- **ARTICOLO 9** – Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio.

Per ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifiche e formula la relativa proposta all'USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e coordinamento il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali.

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti nell'attuazione dei PEI.

- **ARTICOLO 10** – Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR, che infine, assegna le risorse.

Funzione strumentale per l'area della disabilità'

La Funzione Strumentale dedicata all'Area della Disabilità interviene nelle iniziative di organizzazione coordinamento dei GLHO di ogni singolo alunno certificato; cura i rapporti con le famiglie; supporta i docenti di sostegno e i docenti curricolari; propone iniziative di formazione; collabora con il Dirigente Scolastico per le rilevazioni annuali e l'adeguamento dell'organico; cura la documentazione di ciascun alunno.

Docente attività di sostegno

Il docente è «assegnato alla classe per le attività di sostegno», collabora con il docente curricolare perché, anche in sua assenza, l'iter formativo dell'alunno con disabilità possa continuare; ha la funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione.

La collaborazione con le famiglie

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza.

Ciascun certificato riporta la durata della validità del documento stesso e l'assegnazione di deroga per gravità – art. 3, comma 3, comma 1 L. 104/92.

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, fonte di informazioni preziose e luogo di continuità fra educazione formale e informale.

Protocollo somministrazione farmaci in orario scolastico

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica e coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell'alunno a scuola può avvenire soltanto su formale richiesta dai genitori degli alunni o da coloro che

esercitano la potestà genitoriale a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo disponibile, è necessario che non sia richiesto il possesso di conoscenze specifiche o abilitazioni di tipo sanitario.

I dirigenti scolastici, per quanto di loro competenza, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Normativa di riferimento

- MIUR, Registro Ufficiale (U). 0005985. 19-02-2018
- Protocollo di intesa "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" (Reg. Cron. 21036 del 05702/2018)

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

La personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione delle diversità nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 270/99 art. 4: " Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di *percorsi didattici individualizzati*, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo ...".

Premesso ciò, vediamo la specifica normativa:

- La Legge 170/2010 è la normativa di riferimento per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.

- D.M. prot. n. 5669 del 12/07/2011 recante il Regolamento applicativo della L. 170/2010 e le allegate Linee Guida per i docenti; in particolare, l'**art. 2** del [Regolamento](#) stabilisce che i docenti, tramite il Dirigente scolastico, possono segnalare alle famiglie l'opportunità di una valutazione positiva o negativa di DSA, quando riscontrino difficoltà ripetute dell'alunno in classe.
- Il D.M. 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la relativa Circ. Min. n.8 del 5 marzo 2013, introducono appunto i Bisogni Educativi Speciali, ampliando il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata anche a quelle difficoltà di apprendimento che non sono certificabili, ma che comunque sussistono.
- La nota prot. n. 1551 del 27 giugno 2013 e in particolare la nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, forniscono indicazioni e chiarimenti rispetto alla citata Direttiva
- La nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 e in particolare la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013 forniscono indicazioni e chiarimenti rispetto alla Direttiva citata richiamando l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento.

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA E FAMIGLIA

Cosa fa la famiglia

Presentando diagnosi o certificazione, la famiglia assicura al proprio figlio il riconoscimento dei diritti educativi che lo mettono in condizione di apprendere secondo le sue specificità.

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge le cui procedure di rilascio ed i diritti che ne conseguono sono disciplinati appunto dalle relative leggi e normative di riferimento.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Quindi le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio e disturbi evolutivi in genere), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

Per i disturbi evolutivi specifici (compresi DSA) LA NORMATIVA NON

CONTEMPLA la possibilità di richiedere docente di sostegno alla classe.

Per coloro che ne sono già in possesso, la documentazione deve essere presentata al momento dell’iscrizione o entro i 10 giorni successivi; se l’acquisizione della certificazione /diagnosi avviene durante l’anno scolastico può comunque essere consegnata alla scuola.

La diagnosi/certificazione va presentata al Dirigente Scolastico e i docenti devono esserne informati. Questo tipo di informazioni rientrano nei dati sensibili e quindi l’istituto scolastico ne garantisce il trattamento nel rispetto della legge sulla privacy.

La certificazione rilasciata da una struttura pubblica o da un organismo accreditato, deve essere completa di tutti gli indicatori previsti dalla normativa, dai codici ICD 10 e del profilo funzionale che descrive i punti di forza e le criticità dell’alunno.

Una certificazione o diagnosi completa è indispensabile per elaborare un adeguato PDP.

Cosa fa la scuola

Il team docenti si attiva per pianificare una didattica che risponda ai bisogni di quel particolare alunno, con l’obiettivo di metterlo nelle migliori condizioni per apprendere, senza trascurare l’aspetto emotivo e relazionale del processo educativo.

Nel caso di alunni con DSA certificati, verrà compilato il PDP (Piano Didattico Personalizzato) entro 30 gg. dalla presentazione della certificazione.

A tale riguardo, la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013 richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di

apprendimento.

I momenti di difficoltà rientrano nella normalità della quotidiana esperienza didattica e hanno carattere temporaneo; altre *difficoltà più gravi*, hanno un carattere più stabile e presentano un grado di complessità tale da richiedere un notevole impegno affinché siano affrontate correttamente; il *disturbo* di apprendimento è caratterizzato dal carattere permanente e dalla base neurobiologica.

La scuola ha la possibilità di personalizzare gli apprendimenti in modi diversi, informali o strutturati, secondo i diversi bisogni e quindi una semplice difficoltà di apprendimento non comporta necessariamente l'attivazione di un percorso specifico e la conseguente elaborazione di un-PDP (Piano Didattico Personalizzato).

Sempre la nota citata, ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da **diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di DSA**, il team docenti è **autonomo** nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, verbalizzando le motivazioni della decisione.

Che cos'è il PDP

E' uno strumento di lavoro che esplicita un percorso individualizzato e personalizzato allo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Il PDP non è un semplice elenco di strumenti compensativi e/o dispensativi, ma un piano di lavoro da attuare a casa e a scuola in modo integrato.

Il PDP predisposto dal team docenti, viene condiviso con i genitori e possibilmente con i medici e i terapisti che seguono l'alunno; la famiglia sottoscrive il documento che poi viene firmato a garanzia, dal Dirigente Scolastico.

Quando la scuola individua un disagio

La scuola è tenuta a segnalare un eventuale problema che ostacola il percorso di crescita e apprendimento di ciascun alunno, seguendo un percorso che segue determinate fasi:

- Osservazione sistematica ed eventuale programmazione trimestrale di interventi individuali mirati al recupero delle difficoltà registrate

- Se il recupero produce risultati negativi la scuola, attraverso un colloquio con la famiglia, consiglia una verifica della presenza di eventuali disturbi che possano interferire con il normale percorso di apprendimento, presso la ASL o struttura accreditata. A tale scopo, la scuola può predisporre una richiesta formale.
- Se la famiglia non accoglie la richiesta, la scuola attiva comunque gli interventi didattici necessari ma senza le formalizzazioni né le procedure previste dalla normativa e quindi senza condividere il piano di lavoro con la famiglia, né le misure compensative e/o dispensative adottate. Se la famiglia accoglie la richiesta consegna alla scuola una certificazione attestante l'esito, positivo o negativo, della valutazione effettuata.

Se la certificazione attesta l'esistenza di un problema, la scuola rilascia lettera di avvio delle procedure previste dalla normativa ed entro 30 gg.

elabora il PDP secondo le seguenti modalità: il team docenti elabora collegialmente una bozza del documento; la bozza viene condivisa dalla famiglia per eventuali integrazioni anche tenendo conto del punto di vista degli eventuali medici e/o tutor che seguono l'alunno all'esterno dell'ambiente scolastico; il PDP condiviso e sottoscritto dalla famiglia, viene poi firmato dal Dirigente Scolastico; il documento viene consegnato in copia a tutti i docenti e alla famiglia.

- Il PDP deve essere verificato periodicamente e comunque ogni volta che sia necessario verificare l'efficacia degli strumenti e delle strategie adottate.

Nel caso eccezionale la famiglia chieda ai docenti di NON ELABORARE il PDP, la scuola chiede ai genitori una liberatoria in cui dichiarano di sollevare la scuola da ogni responsabilità derivante dalla mancata applicazione della normativa. Nel caso in cui la famiglia non voglia produrre tale dichiarazione, la scuola è tenuta ad elaborare il PDP e lo comunica formalmente alla famiglia.

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

In relazione all'area dei BES riguardante lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano*

adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per

esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le stesse modalità indicate per le altre aree dei Bisogni Educativi Speciali.

Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il **tempo strettamente necessario**. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno **carattere transitorio e attinente aspetti didattici**, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

FUNZIONE STRUMENTALE PER L'AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI E DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

La Funzione Strumentale per l'Area dei disturbi evolutivi ha compiti legati all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche specifiche, del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione delle necessarie strategie didattiche e in particolare, nei confronti del Collegio dei docenti, il Referente assume le seguenti funzioni:

- Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti e collabora alla stesura dei PDP; fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.
- Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA.
- Partecipa al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;

- Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- Svolge compiti di mediazione tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio.

Nella prima parte dell'anno scolastico (ottobre-dicembre), la Funzione Strumentale compie una serie di osservazioni nelle classi / sezioni allo scopo di analizzare eventuali situazioni problematiche segnalate dalle docenti delle classi/sezioni. Tale attività di osservazione e monitoraggio è parte di uno specifico progetto.